



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

P.zza Genestrone n. 1 – CAP 28070

Tel. 0321.84854 – Fax. 0321.884900

E-mail: nibbiola@comunedinibbiola.it – PEC: nibbiola@cert.ruparpiemonte.it

Ordinanza n. 02/2020

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – PRIMI PROVVEDIMENTI
CONTENTIVI COVID-19 “CORONAVIRUS”**

L'anno Duemilaventi addì Ventiquattro del mese di Febbraio nella sede comunale

IL VICESINDACO

Visto il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/02/2020.

Valutato l'art.2 del suddetto provvedimento, per il quale “anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1, l'autorità competente ha facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile”.

Considerata la posizione logistica del Comune di Nibbiola data la prossimità con le province lombarde, ove sono stati accertati casi di infezioni del Covid-19.

Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza attuale al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale.

Visti gli artt. 32 della Legge 833/1978, 117 del D.Lgs. 112/1998, nonché 50, commi 5 e 6 del TUEL 267/00.

Considerato che l'ordinanza sindacale deve ritenersi superata in ogni caso rispetto all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ORDINA

Con decorrenza da **Lunedì 24 Febbraio 2020** e fino a **Domenica 1 Marzo 2020** compresi, su tutto il territorio comunale:

- la sospensione dei servizi educativi ed attività didattiche della scuola dell'infanzia di Nibbiola
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o aperto al pubblico, anche di carattere culturale, ricreativo, ludico e sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi al pubblico

E' fatto obbligo di chiunque di osservarla e farla osservare.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Novara
 - Questura di Novara
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Vespolate
 - Istituto Comprensivo Ramati di Cerano
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sul sito web per la massima conoscenza alla popolazione.

DEMANDA

Alla Polizia Locale di Nibbiola e alla Stazione dei Carabinieri di Vespolate di far rispettare le previsioni della presente ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'Ufficio ai sensi di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199.

F.to in originale

Il Vicesindaco
Agnesina Pierfrancesco